



**COMUNE DI CASTEL RITALDI**  
Provincia di Perugia

**REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA  
E DEI SERVIZI FUNEBRI-CIMITERIALI**

Approvato con delibera di C.C. n. 60 del 27.11.2008  
Modificato con delibera di C.C. n. 13 del 22.04.2009

**ART. 1**  
**CONTENUTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento prescrive le norme di polizia mortuaria e dei servizi funebri cimiteriali.
2. La presente regolamentazione ha lo scopo di coordinare e disciplinare, in armonia con le disposizioni di legge e regolamentari nazionali e regionali vigenti, tutte le disposizioni che attengono ai servizi di polizia mortuaria relativi alla destinazione dei cadaveri, alla custodia ed ai servizi effettuati nei cimiteri comunali, alle concessione di aree e manufatti destinati alle sepolture private.

**ART. 2**  
**COMPETENZE E GESTIONE DEI SERVIZI**

1. Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, dei funzionari medici all'uopo preposti, dei medici necroscopici, dei responsabili dei servizi comunali competenti, degli addetti ai servizi cimiteriali e di ogni altro dipendente assegnato al servizio stesso, anche per quanto riguarda la gestione, la manutenzione, l'ordine e la vigilanza.

**ART. 3**  
**ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio è organizzato secondo le rispettive competenze dei servizi delle aree stabilite dal "Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi".
2. Il numero del personale addetto ai servizi cimiteriali è stabilito nell'ambito delle dotazioni organiche delle aree previste dal "Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi".

**ART. 4**  
**CIMITERI COMUNALI**

1. Il Comune dispone per il seppellimento e la custodia dei cadaveri di un cimitero centrale del Capoluogo e di cimiteri distaccati per le frazioni di Castel San Giovanni e Colle del Marchese.

**ART. 5**  
**AMMISSIONE NEL CIMITERO**

1. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
  - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
  - c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
  - d) i nati morti;
  - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
2. Il Responsabile dell'Area Amministrativa, su conforme parere del Servizio Anagrafe e Stato Civile, può autorizzare, compatibilmente alla disponibilità delle aree e dei loculi nei singoli cimiteri, la tumulazione o l'inumazione dei cadaveri di quelle persone che non erano residenti nel Comune all'atto del decesso, ma vi risultano essere nate o avere avuto in esso un periodo di residenza in vita, oppure hanno familiari sepolti nel medesimo cimitero.

**ART. 6**  
**CAMERA MORTUARIA**

1. Ogni cimitero comunale dovrà essere dotato di una camera mortuaria che, in base alla capacità ricettiva, è destinata all'eventuale sosta delle salme prima del seppellimento o di quelle salme esumate od estumulate per esigenze varie.

**ART. 7**  
**OSSARIO COMUNE**

1. Ogni cimitero deve avere un ossario comune destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e non richieste dai famigliari per l'altra destinazione nel cimitero.
2. Nell'ossario comune potranno essere immessi anche i resti ossei rinvenuti nel territorio comunale e dei quali non ne sia possibile l'identificazione.

**ART. 8**  
**PLANIMETRIA DEL CIMITERO**

1. I cimiteri comunali hanno una planimetria digitalizzata, censita e gestita, dall'Area Tecnica, in maniera informatizzata, da cui risultano i vari settori di seppellimento.

**ART. 9**  
**SEPOLTURE COMUNI**

1. Nei cimiteri sono previste aree per le sepolture comuni, con il sistema della sola inumazione a terra.
2. Tali sepolture per inumazione vengono concesse per la durata legale di 15 anni dal giorno del seppellimento.
3. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità dell'area e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
4. Ogni fossa dell'area di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
5. Sul cippo verrà applicata una targhetta con indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di seppellimento.
6. Sulle sepolture comuni non è consentito piantare alberi, cipressini od altro tipo di vegetazione in modo da non creare problemi alle successive operazioni di esumazione delle salme.

**ART. 10**  
**SEPOLTURE PRIVATE**

1. Le sepolture private possono consistere:
  - a) nella concessione d'uso temporaneo di loculi o tombe murate predisposti dal Comune;
  - b) nella concessione d'uso temporaneo di loculi ossario o tombine ossario predisposti dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie;
  - c) nella concessione d'uso temporaneo di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
2. Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro, salvo che non si tratti di cassette ossario.
3. Il comune può concedere a privati l'uso di aree per la costruzione di sepolture per una o più salme o per famiglie e collettività.

**ART. 11**  
**VARI TIPI DI SEPOLTURE PRIVATE**

1. Le sepolture private possono essere previste:
  - a) nell'uso temporaneo di fosse per l'inumazione, durata anni 30;
  - b) nell'uso temporaneo, per anni 99 di aree per costruzione di edicola funeraria;
  - c) nell'uso temporaneo, per anni 50 di loculi predisposti dal Comune;

**ART. 12**  
**CARATTERISTICHE PER LE SEPOLTURE PRIVATE**

1. Tutte le sepolture private vanno fatte a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione. È ammessa la stipulazione dell'atto con scrittura privata.
2. Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso, temporaneo, di una determinata opera, costruita dal Comune (loculi), ovvero di area cimiteriale sulla quale edificare una edicola o cappella per sepoltura.
3. Il diritto d'uso della sepoltura privata ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/90 è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia fino al completamento della capienza del sepolcro. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è da intendersi implicitamente acquisito dal concessionario. Per i collaterali ed affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 21 del DPR. n. 445 del 28.12.2000, da presentare all'ufficio tecnico comunale che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma precedente. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 21 del DPR. 28.12.2000 n. 445, del fondatore del sepolcro, depositata presso l'ufficio tecnico comunale prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti. Con la concessione il Comune conferisce al privato il solo diritto alla sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
7. Prima della scadenza della concessione gli eredi possono richiedere il rinnovo della stessa anche per durata diversa da quella della precedente concessione.

### **ART. 13**

#### **RINUNCIA DELLA CONCESSIONE**

1. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita ad altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a  $(1/2 \times N)$  della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

### **ART. 14**

#### **TRASMISSIONE DEL DIRITTO D'USO**

1. Il diritto d'uso delle sepolture private plurime o tombe di famiglia è riservato agli enti concessionari ed è trasmissibile jure sanguinis o, estinta la famiglia, jure hereditatis.

### **ART. 15**

#### **CONCESSIONARI – DOVERI GENERALI**

1. La concessione di sepoltura privata, è fatta, ed è conservata, subordinatamente all'osservanza da parte del concessionario, delle norme di legge nazionali e regionali, nonché di regolamento, delle tariffe attuali e in materia di polizza mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal regolamento e dall'apposito atto di concessione.

2. In particolare l'uso della sepoltura deve essere nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione, evitando in specie di farne oggetto di lucro e di speculazione.
3. Nel periodo di validità della concessione le salme a richiesta dei famigliari possono essere trasferite in altra sepoltura solo se la nuova sepoltura sia di pari grado o superiore, per durata o decoro.

#### **ART. 16**

#### **SEPOLTURA DI FAMIGLIE**

1. Le sepolture per famiglia possono concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente, comunità e può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote d'uso ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.
2. Una stessa famiglia non può essere concessionaria, escluso il caso di eredità, di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.

#### **ART. 17**

#### **COSTRUZIONE DELLE OPERE SULLE TOMBE PRIVATE**

1. La concessione di area per la costruzione di tumuli, di cappella, edicola, monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto tecnico ed all'inizio dei lavori entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione, da ultimarsi entro i successivi tre anni, pena la decadenza della concessione con restituzione della tariffa in vigore al momento della decadenza, detratta una percentuale del 20% a titolo di penale ed un corrispettivo, stimato dall'ufficio tecnico comunale sulla base dei prezzi in vigore, per eventuali opere edilizie già eseguite.
2. La costruzione di tumuli funerari è assoggettata a Permesso di Costruire e deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa. La concessione dell'area cimiteriale può essere stipulata con specifica scrittura privata, fra il Comune ed il Concessionario.

#### **ART. 18**

#### **DOVERI DEL CONCESSIONARIO DI SEPOLTURA**

1. Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene ed a rimuovere eventuali abusi.
2. Tutte le opere ornamentali, nessuna esclusa, sono a completo carico del concessionario. Rimangono altresì a carico del concessionario gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria del loculo e/o dell'area concessa, limitatamente alle opere ornamentali esterne, ivi compresi il marmo e la muratura esterna di chiusura, da eseguirsi con muro di mattoni pieni a una testa intonacato nella parte esterna. La manutenzione del loculo spetta inoltre al concessionario per le parti da egli costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene. Spetta al concessionario di mantenere a sue spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti e i monumenti di sua proprietà.
3. In caso di inadempienza a tali obblighi, si provvede, se del caso, con ordinanza ai sensi del T.U. della legge comunale e provinciale.
4. Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, il Sindaco sempre con ordinanza, può sospendere la tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti ed eventualmente al versamento di un congruo deposito di garanzia, da restituire ad opere fatte o da impiegare nella esecuzione di opere stesse.
5. Nel caso di non ottemperanza alle prescrizioni ordinate potrà essere revocata la concessione ed il sepolcro potrà essere rimosso dopo 10 anni dalla data dell'ultimo seppellimento provvedendo alla inumazione delle salme in fosse comuni.

6. La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura risulti in stato di completo abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto.
7. Il predetto provvedimento sarà adottato con apposita deliberazione, previa diffida agli interessati, se reperibili.
8. Se il concessionario e aventi causa non risultassero reperibili, sulla tomba verrà posta una palina avviso, inoltre, contemporaneamente a tale atto, alla porta di ingresso di ogni cimitero e all'ambo pretorio del comune, verrà elencato un elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono, per un periodo di gg. 60 comprendenti il mese di novembre.
9. Decorsi 60 giorni dalla data della diffida e della pubblicazione all'albo, ove non ricorrono circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, verrà dichiarata la decadenza della concessione con apposito atto deliberativo senza dar luogo ad alcun rimborso.

#### **ART. 19**

##### **REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO**

1. I piani regolatori cimiteriali previsti possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. Alle comunità straniere che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione una area adeguata nel cimitero.

#### **ART. 20**

##### **SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI**

1. Per la costruzione delle cappelle private e gentilizie fuori dal cimitero destinati ad accogliere salme o resti mortali, contemplate dall'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del prefetto sentito il consiglio provinciale di sanità. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica delle commissioni provinciali per i cimiteri.
2. La costruzione e l'usabilità di questi sepolcri sono condizionate al rilascio della licenza edilizia nel rispetto del piano urbanistico.

#### **ART. 21**

##### **TUMULAZIONI IN CAPPELLE PRIVATE O GENTILIZIE**

1. Per la tumulazione nelle cappelle private e gentilizie di cui all'articolo precedente, oltre l'autorizzazione al seppellimento occorre il nulla osta del sindaco che lo rilascia dopo avere accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella Cappella.
2. I Comuni non possono, sotto alcuna forma, imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private e gentilizie.
3. Le operazioni di tumulazione, estumulazione e traslazione sono sottoposte al pagamento del prescritto canone stabilito in tariffa.

#### **ART. 22**

##### **ESTUMULAZIONE**

1. Le salme tumulate in loculo o in cripta, si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze, ed in via straordinaria, in ogni tempo, a richiesta dei famigliari, con autorizzazione del Sindaco, quando si sia disposta una diversa sistemazione. Le estumulazioni sono sottoposte al pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

#### **ART. 23**

##### **REQUISITI DELLE CAPPELLE FUORI DAL CIMITERO**

1. Le cappelle private e gentilizie costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.
2. A partire dalla entrata in vigore del presente regolamento la loro costituzione e il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di m. 200 da fondi di proprietà degli enti delle famiglie che ne chiedono la concessione e i sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità.

#### **ART. 24**

##### **TUMULAZIONI FUORI DEL CIMITERO**

1. A norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265, il Ministro per la sanità di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con la osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere concessa per speciale onoranza alla memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionali benemerienze.

#### **ART. 25**

##### **ESUMAZIONE ORDINARIA**

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione a terra e dopo almeno venti anni dalla tumulazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni a terra. Tutte le esumazioni, di salme inumate e/o tumulate, sono sottoposte al pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. Il turno di rotazione decennale delle inumazioni a terra rappresenta la norma per tutti i cimiteri. quando, però, si dimostrasse che in un cimitero col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, si dovrà prolungare il turno di rotazione e se anche con tale provvedimento lo scopo non si sia raggiunto, si dovrà o correggere la struttura fisica del terreno o trasferire il cimitero in un area più idonea.
3. Quando si sia accertato, per lunga esperienza, che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione.

#### **ART. 26**

##### **ESUMAZIONI STRAORDINARIE**

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite. Tali esumazioni devono essere eseguite dalla presenza dell'ufficiale sanitario e del custode.

#### **ART. 27**

##### **DIVIETO DI ESUMAZIONE**

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni:
  - a) nei mesi di: Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre;
  - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e l'ufficiale sanitario dichiarerà che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

#### **ART. 28**

##### **DEPOSITO DELLE OSSA ESUMATE**

1. Le ossa che rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte.

2. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc..., devono essere smaltiti nel rispetto delle specifiche normative di tutela ambientale in materia.

3. I rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, vengono disciplinati dal DPR 254/03. Per rifiuti da esumazioni ed esumazioni si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione: a) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura; b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa; c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari; d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; e) resti metallici di casse (zinco, piombo...) Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali: f) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, terre di scavo, murature e similari; g) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione. Per quanto attiene le attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti da esumazione ed estumulazione e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del D.Lgs. 22/97, che disciplinano la gestione dei rifiuti. 2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni debbono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e gestiti come disposto dalle vigenti normative. In particolare: a) devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni"; b) possono essere depositati in apposita area confinata all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che siano adeguatamente racchiusi negli appositi contenitori di cui alla precedente lett. a); c) devono essere conferiti al soggetto gestore per l'avvio al recupero o allo smaltimento in impianti autorizzati ai sensi degli ex. artt. 27 e 28 del D. Lgs. 22/97 e del D.Lgs 152 del 03.04.2006 (Testo Unico Ambientale) per lo smaltimento dei rifiuti urbani; d) devono essere adottate per la loro gestione le modalità più idonee a garantire la separazione dei materiali da avviare a recupero; e) nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione di assi e resti delle casse, avanzi di indumenti e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile. 3. I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali sono recuperati o smaltiti in conformità alle norme che regolano la gestione della relativa tipologia di rifiuto.

## **ART. 29**

### **AVVISI DI SCADENZE**

1. Il Responsabile del Servizio avvertirà con pubblico manifesto delle esumazioni ordinarie da eseguire nelle zone di inumazione a terra, indicando che l'esumazione viene eseguita per tutte le concessioni in scadenza e per tutte le fosse comuni concesse nel decennio precedente.

2. Coloro che vogliono essere informati della data di esumazione debbono darsi in nota all'ufficio servizio cimiteriale comunicando il loro preciso indirizzo.

## **ART. 30**

### **RINVENIMENTO DI MATERIALI E INTEGRITA' DEI RESTI**

1. Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti e smaltiti nel rispetto delle specifiche normative di tutela ambientale in materia.

2. Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti, o di oggetti ad eccezione dell'Autorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

### **ART. 31**

#### **RECUPERO DI OGGETTI PREZIOSI E RICORDI**

1. I famigliari i quali ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione e possibilmente intervenire all'esumazione stessa.
2. Comunque gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, saranno accantonati a cura del servizio cimiteriale e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.
3. E' assolutamente vietato al personale del cimitero di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

### **ART. 32**

#### **DISPONIBILITA' DEI MATERIALI**

1. Ove gli interessati non curino il recupero di materiali, oggetti, parti decorative, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegate in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, in miglioramento dei campi comuni, in sistemazione di tombe di persone povere.
2. I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel cimitero; l'importo relativo è impiegato come al comma precedente.

### **ART. 33**

#### **COSTRUZIONE DI FORNI CREMATORI**

1. La costruzione di un crematorio è sottoposta, ai sensi dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie R.D.L. 27 Luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ad autorizzazione del prefetto sentito l'ufficiale sanitario.
2. Il progetto del crematorio deve essere corredato da una relazione dell'ufficiale sanitario, nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito e le caratteristiche tecnico- sanitarie dell'impianto dei sistemi di smaltimento dei fumi e delle esalazioni.
3. Il forno deve essere costruito in modo da poter soddisfare alle particolari esigenze umane del pietoso atto.
4. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e dell'uso di essi a soggetto della vigilanza del Sindaco e dell'Ufficiale sanitario.

### **ART. 34**

#### **AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE**

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile, sulla base della volontà espressa dal defunto dal parente più prossimo, dietro presentazione dei seguenti documenti:
  - a) estratto legale di deposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purché tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal presidente dell'associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi, siano all'ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente,

secondo le norme dello statuto, all'associazione medesima. La firma dell'associato o dei testimoni dovrà essere autentica e gratuitamente dal Comune di residenza.

- b) certificato in carta libera del medico curante dell'ufficiale sanitario, del quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione di nulla osta dell'autorità giudiziaria.

#### **ART. 35**

##### **ESECUZIONE DELLA CREMAZIONE**

1. La cremazione deve essere eseguita dal personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome e data di nascita del defunto nonché la data di morte del soggetto stesso.
3. Nel cimitero deve essere predisposto un colombario per accogliere queste urne.
4. Le dimensioni delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite nei regolamenti locali di igiene.
5. Il trasporto delle urne contenenti i residui delle cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

#### **ART. 36**

##### **CONSEGNA E RICONOSCIMENTO**

1. La salma da cremare è portata al crematorio e consegnata al personale addetti, appositamente incaricato. Alla consegna, dei testi devono, sotto la propria responsabilità, confermare l'identità della salma, contenuta nel feretro, con quella destinata alla cremazione.

#### **ART. 37**

##### **INTERVENTO ALLA CREMAZIONE**

1. Alle operazioni della cremazione non possono assistere persone estranee alla famiglia del defunto e al servizio, salvo speciale autorizzazione da parte della Direzione del cimitero.

#### **ART. 38**

##### **URNA CINERARIA**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri, in continuità, sono diligentemente raccolte in urna cineraria e suggellata. L'urna può essere di metallo o di marmo, di terra, di cristallo, purché opaco.
2. Ciascuna urna cineraria contiene le ceneri di una sola salma e porta all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data di morte.
3. L'urna è poi collocata nelle cellette del crematorio, o in sepoltura di famiglia, o di enti, come indicato all'art. 343 delle leggi sanitarie.

#### **ART. 39**

##### **DISPERSIONE DELLE CENERI**

1. La dispersione delle ceneri è ammessa dalla D.G.R. n° 603 del 30/03/2005, nonché dalla Legge 30.03.2001 n°130, previa comunicazione scritta al Sindaco da parte della persona che ha ricevuto in consegna l'urna cineraria.
2. All'interno di almeno un cimitero deve essere prevista un'area da destinata alla dispersione delle ceneri.

#### **ART. 40**

##### **REGISTRI**

1. Presso il crematoio è tenuto un registro contenente le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione, il luogo ove è stata deposta l'urna.

#### **ART. 41 ORARIO**

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Comune ed affisso all'ingresso.

#### **ART. 42 DIVIETO D'INGRESSO**

1. E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente, in condizioni non normali, o comunque in contrasto con il carattere del cimitero.
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

#### **ART. 43 RITI RELIGIOSI**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, della chiesa cattolica o di altre confessioni, sia per singoli o per la generalità dei defunti, purché non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.

2. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

#### **ART. 44 CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI**

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute od età, il Comune può concedere il permesso di visitare tombe di famigliari servendosi di automobile.

2. Parimenti il Comune può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio o delle imprese, addette al cimitero, fissando il percorso e l'orario.

#### **ART. 45 COMPORAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO**

1. All'interno del cimitero è vietato:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani o altri animali, cose irriverenti; introdurre ceste o involti, salvo contengano oggetto o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ordinamenti, lapidi e comunque rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui.
- d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori degli appositi cesti o spazi,
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione,
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;

- h) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione della Direzione e , se si tratta di tomba altrui, senza il concesso dal concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) chiedere l'elemosina; fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;
- k) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

#### **ART. 46**

##### **APPOSIZIONI DI LAPIDI – COSTRUZIONE**

1. Per l'esercitazione di lavori nel cimitero, sia per apposizioni di lapidi o costruzioni di tombe, sepolcri ecc..., ovvero restauri, riparazioni si deve ottenere l'autorizzazione del Sindaco o di chi per esso.
2. I progetti per la costruzione di tombe, di monumenti funebri, di sepolture private debbino ottenere oltre l'autorizzazione di cui al primo capoverso anche il parere della commissione comunale per l'edilizia.

#### **ART. 47**

##### **RECINZIONE AREE – MATERIALI SI SCAVO**

1. Nelle costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato con assito si tavola.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Comune.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Comune, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere; in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

#### **ART. 48**

##### **INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI**

1. La circolazione di veicoli delle imprese viene autorizzata di volta in volta dal personale preposto alla direzione e sorveglianza del cimitero.
2. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.
3. E vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.
4. Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc...

#### **ART. 49**

##### **ORARIO DI LAVORO**

1. L'orario di lavoro, all'interno del Cimitero, è fissato dal Comune. E' in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dalla Dichiarazione. Nei giorni festivi, nei cimiteri, non vengono ricevute le salme, salvo casi eccezionali autorizzati dal Sindaco.

#### **ART. 50**

##### **SANZIONI**

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quanto non costituiscono reato previsto dal Codice penale, sono punite con ammenda di un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 100,00.
2. Si applicano le procedure previste dalla legge 3 Maggio 1967, n. 317.
3. Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, a' sensi di legge.
4. A tal fine prestano il prescritto giuramento.

#### **ART. 51**

##### **ADETTI AI SERVIZI CIMITERIALI**

La custodia dei cimiteri è effettuata dal personale incaricato dal Comune.

Il custode del Cimitero, per ogni salma ricevuta, ritira e conserva presso di se, il permesso di seppellimento e l'autorizzazione al trasporto.

Inoltre iscrive sull'apposito registro cimiteriale:

- A. le inumazioni che vengono eseguite, precisando nome, cognome e data di nascita del defunto e l'ora di inumazione, con indicazione del sito dove sono stati sepolti;
- B. le tumulazioni che vengono eseguite; precisando nome, cognome e data di nascita del defunto e l'ora di inumazione con indicazione del sito dove sono stati sepolti;
- C. qualsiasi variazione avvenuta all'interno del cimitero in seguito a: esumazioni, estumulazioni, traslazioni ecc...

Il Registro Cimiteriale deve essere tenuto aggiornato e presentato ad ogni richiesta degli uffici competenti. Una copia del medesimo deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'ufficio delle concessioni cimiteriali del Comune per essere conservato negli archivi.

#### **ART. 52**

##### **ABROGRAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI**

1. Il presente regolamento regola l'intera materia, per tanto s'intendono abrogate le disposizioni continue nel precedente regolamento comunale e negli altri atti in materia anteriori al presente.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario vigenti, non contemplate nel presente regolamento.
3. L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo l'intervenuta approvazione degli organi superiori.